



DETERMINAZIONE N. 348/2017

Oggetto

Determinazione n. 312/2017 del 9 novembre 2017 – Rettifica errore materiale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 312/2017 del 09 novembre 2017 che dispone il “Conferimento di incarico di dirigente di I fascia al dott. Francesco Tortorelli”;

PRESO ATTO che nella citata determinazione n. 312/2017 è stato indicato, per mero errore materiale, che l’incarico di dirigente di livello generale può essere assegnato “ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 165/01” anziché “ai sensi dell’art. 19 comma 4 del d.lgs 165/01”;

RITENUTO che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale rilevato

DISPONE

- 1) di rettificare la determinazione n. 312/2017 del 9 novembre 2017 nel senso che laddove è scritto: “Premesso che l’incarico di dirigente di livello generale può essere assegnato, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 165/01 a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 del medesimo decreto o, in misura non superiore al 70% della relativa dotazione agli altri dirigenti appartenenti ai



medesimi ruoli” debba leggersi ed intendersi: “Premesso che l’incarico di dirigente di livello generale può essere assegnato, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del d.lgs 165/01 a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 del medesimo decreto o, in misura non superiore al 70% della relativa dotazione agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli”

- 2) di confermare, fatta salva la rettifica specificata al punto 1), il restante contenuto della determinazione n. 312/2017.

Roma, 06 dicembre 2017

Antonio Samaritani